

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 24.

Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

**CAPO I
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge, anche in considerazione dell'intesa espressa dalla Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, detta misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e disciplina ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.
2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea, ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale, ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi e ad attività turistiche e ricettive extra-alberghiere.

**Art. 2
(Interventi sul patrimonio edilizio)**

1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l'amplia-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 24 du 4 août 2009,

portant mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

**CHAPITRE I^{ER}
REQUALIFICATION DU PATRIMOINE BÂTI**

**Art. 1^{er}
(Objet et finalité)**

1. La présente loi dicte, compte tenu, entre autres, de l'accord exprimé par la Conférence unifiée du 1^{er} avril 2009, les mesures de simplification des procédures en vigueur en matière de travaux sur le patrimoine bâti et prévoit des aides supplémentaires visant à favoriser l'amélioration de la qualité des immeubles, l'efficacité énergétique, la durabilité environnementale et l'utilisation de sources d'énergie alternatives et renouvelables.
2. La présente loi s'applique au patrimoine bâti, à savoir aux immeubles à usage d'habitation permanente, principale ou temporaire, aux immeubles accueillant des activités artisanales ou commerciales d'intérêt principalement local, aux immeubles accueillant des activités productives et commerciales ne pouvant être situées dans des contextes urbains d'habitations et aux immeubles accueillant des activités touristiques et des structures d'accueil para-hôtelières.

**Art. 2
(Travaux sur le patrimoine bâti)**

1. Aux fins de la présente loi, l'agrandissement ou la

mento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 non può essere superiore complessivamente al 20 per cento del volume esistente.
3. L'ampliamento può essere realizzato una sola volta per ogni unità immobiliare.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono anche consistere, in tutto o in parte, nel mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, nel rispetto di quelle ammesse nella zona o nella sottozona in cui è situata l'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
5. Gli interventi di cui al presente articolo riguardano le sole unità immobiliari per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008.
6. Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo, le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Art. 3

*(Interventi per la riqualificazione
ambientale ed urbanistica degli edifici)*

1. In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG, a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche, interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989, con aumento

construction d'unités immobilières par la création de volumes et de surfaces supplémentaires sont autorisés, par dérogation aux documents d'urbanisme généraux et aux règlements de la construction, dans le respect des destinations d'usage prévues par le plan régulateur général communal de l'urbanisme et du paysage (PRG) et à condition que les prestations énergétiques, les conditions hygiéniques et sanitaires existantes et la durabilité environnementale de l'unité immobilière faisant l'objet des travaux soient garanties.

2. L'agrandissement évoqué au premier alinéa du présent article ne peut dépasser, globalement, 20 p. 100 du volume existant.
3. Toute unité immobilière ne peut être agrandie qu'une seule fois.
4. En tout état de cause, les travaux visés au présent article sont exécutés aux termes de la législation en vigueur en matière de stabilité des immeubles, ainsi que de toutes autres dispositions techniques ou règles concernant les distances entre les bâtiments fixées par les documents d'urbanisme généraux. Par ailleurs, les travaux en cause peuvent comporter le changement, total ou partiel, avec ou sans ouvrages de bâtiment, de la destination d'usage de l'unité immobilière concernée, dans le respect des destinations autorisées dans la zone ou dans la sous-zone où est située celle-ci.
5. Les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que sur les unités immobilières au titre desquelles une autorisation d'urbanisme a été obtenue avant le 31 décembre 2008.
6. Les travaux visés au présent article ne peuvent être exécutés sur les unités immobilières classées d'intérêt patrimonial au sens du PRG que s'ils respectent la typologie d'origine de l'immeuble et sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage.
7. Dans le cadre des travaux visés au présent article, la hauteur sous plafond des locaux d'habitation peut être réduite jusqu'à 15 centimètres par rapport à la hauteur minimale prévue par le premier alinéa de l'art. 95 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste.

Art. 3

*(Travaux de requalification environnementale
et urbanistique des bâtiments)*

1. Sont autorisés les travaux consistant dans la démolition intégrale des bâtiments construits avant le 31 décembre 1989 et la reconstruction de ces derniers avec une augmentation jusqu'à concurrence de 35 p. 100 du volume existant, par dérogation aux documents d'urbanisme généraux et aux règlements de la construction, dans le respect des destinations d'usage prévues par le PRG et à condition que soient adoptés des critères et des tech-

fino al 35 per cento del volume esistente.

Art. 4
*(Interventi per la riqualificazione
ambientale ed urbanistica del territorio)*

1. Nell'ambito dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 11/1998, nonché degli articoli 49 e 50 della stessa, gli interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente.

Art. 5
(Procedimento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, destinati ad abitazione permanente o principale, sono realizzati previa denuncia di inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998.
2. Per gli interventi di cui alla presente legge la documentazione richiesta dal regolamento edilizio vigente è integrata:
 - a) dall'attestazione del titolo di legittimazione;
 - b) dalla planimetria di accatastamento dell'unità immobiliare;
 - c) dalla dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato.
3. Gli interventi di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e quelli di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati previo rilascio di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998 o di titolo abilitativo in materia di procedimento unico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera bbis), della medesima legge.
4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 realizzati su unità immobiliari destinate ad attività commerciali devono essere conformi alle disposizioni regionali o comunali vigenti in materia di pianificazione e programmazione commerciale.
5. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.

Art. 6
(Disposizioni per gli immobili vincolati)

1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono consentiti, fatto comunque salvo il rispetto della relativa disciplina:

niques relevant de la construction durable, ainsi que des mesures d'économie des ressources énergétiques ou hydriques, et que soient utilisées des sources d'énergie alternatives et renouvelables.

Art. 4
*(Travaux de requalification environnementale
et urbanistique du territoire)*

1. Dans le cadre des programmes intégrés, des ententes et des actes de concertations proposés par la Région ou par les Communes au sens de l'art. 51 de la LR n° 11/1998, ainsi que des art. 49 et 50, les augmentations de volume visées à l'art. 3 de la présente loi sont autorisées jusqu'à concurrence de 45 p. 100 du volume existant.

Art. 5
(Procédure)

1. Lorsque les travaux visés à l'art. 2 de la présente loi sont exécutés sur des immeubles à usage d'habitation permanente ou principale, les intéressés doivent déposer une déclaration préalable de travaux au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 11/1998.
2. Aux fins de l'exécution des travaux visés à la présente loi, la documentation requise par le règlement de la construction en vigueur doit être complétée par les pièces suivantes :
 - a) L'attestation de possession du titre de légitimation ;
 - b) Le plan cadastral de l'unité immobilière ;
 - c) Une déclaration attestant que les conditions fixées par les premier et quatrième alinéas de l'art. 2 de la présente loi sont remplies, signée par le technicien concepteur du projet habilité.
3. Aux fins de la réalisation des travaux visés à l'art. 2 de la présente loi, sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, et des travaux visés aux art. 3 et 4, les intéressés doivent obtenir le permis de construire au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 11/1998 ou l'autorisation d'urbanisme prévue en cas de procédure unique au sens de la lettre b bis) du premier alinéa de l'art. 59 de ladite loi régionale.
4. Lorsque les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi sont exécutés sur des unités immobilières accueillant des activités commerciales, ils doivent être conformes aux dispositions régionales ou communales en vigueur en matière de planification et de programmation commerciale.
5. Les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne sont pas cumulables entre eux.

Art. 6
(Dispositions en matière d'immeubles classés)

1. Les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi sont autorisés dans les zones indiquées ci-dessous, sous réserve toutefois du respect des dispositions y afférentes :

- a) nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998;
 - b) nelle aree insistenti nei parchi nazionali o regionali o nelle aree naturali protette;
 - c) nelle altre aree soggette a vincoli, previo rilascio dei pareri, delle autorizzazioni o degli assensi, comunque denominati, da parte delle autorità preposte alla tutela dei predetti vincoli.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non sono consentiti:
- a) sulle unità immobiliari anche parzialmente abusive, nonché su quelle che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo;
 - b) sulle unità immobiliari oggetto di notifica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
 - c) sulle unità immobiliari classificate dagli strumenti urbanistici generali come monumento o documento, nonché, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, sulle unità immobiliari classificate di pregio;
 - d) sulle unità immobiliari poste nelle zone territoriali di tipo A, in assenza della classificazione degli edifici di cui all'articolo 52 della l.r. 11/1998.
3. Relativamente agli immobili di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 42/2004, la denuncia di inizio dell'attività o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico sono subordinati alla previa verifica dell'interesse culturale da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni paesaggistici e architettonici. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali l'intervento deve intendersi consentito.
4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari ad uso residenziale. Gli ampliamenti previsti, in deroga a quanto indicato negli articoli 2, comma 2, 3 e 4, si applicano tenuto conto delle volumetrie esistenti. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.

Art. 7
(Poteri dei Comuni)

1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a

- a) Zones inconstructibles au sens du chapitre I^{er} du titre IV de la LR n° 11/1998 ;
 - b) Parcs nationaux ou régionaux ou espaces naturels protégés ;
 - c) Autres zones frappées de servitudes, sur avis préalable, autorisations ou permis, quelle qu'en soit la dénomination, des autorités responsables desdites servitudes.
2. Les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne sont pas autorisés :
- a) Sur les unités immobilières totalement ou partiellement illégales ainsi que sur les unités immobilières situées dans des zones appartenant au domaine public, grevées d'une servitude d'utilité publique ou déclarées inconstructibles par la loi, par un jugement ou par un acte administratif ;
 - b) Sur les unités immobilières faisant l'objet d'une notification au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) ;
 - c) Sur les unités immobilières classées monuments ou d'intérêt documentaire au sens des documents d'urbanisme généraux ainsi que, limitativement aux travaux visés à l'art. 3, sur les unités immobilières classées d'intérêt patrimonial ;
 - d) Sur les unités immobilières situées dans les zones du type A, en l'absence de classification des bâtiments au sens de l'art. 52 de la LR n° 11/1998.
3. En ce qui concerne les immeubles visés au premier alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 42/2004, la déclaration préalable de travaux ou toute autre autorisation d'urbanisme, quelle qu'en soit la dénomination, prévue en cas de procédure unique, est subordonnée à la vérification de l'intérêt culturel par la structure régionale compétente en matière de protection des biens paysagers et architecturaux. La procédure de vérification doit s'achever dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la demande y afférente. À défaut de réponse dans ledit délai, l'autorisation est réputée accordée.
4. Dans les zones du type E au sens de la LR n° 11/1998, les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne peuvent être réalisés que sur les unités immobilières à usage d'habitation. Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 ci-dessus, les agrandissements prévus sont autorisés compte tenu des volumes existants. En cas d'unités immobilières accueillant le logement d'un exploitant agricole, l'agrandissement doit, en tout état de cause, garantir le respect des standards de construction et des paramètres pour les dimensions des bâtiments ruraux et de leurs annexes définies par le Gouvernement régional au sens de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998.

Art. 7
(Pouvoirs des Communes)

1. En ce qui concerne les travaux sur les unités immobi-

vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell'attività o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico, possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle normative tecniche di settore.

2. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, è calcolato esclusivamente sulla quota di maggiore volumetria o di superficie realizzata, secondo le aliquote approvate e vigenti in ogni Comune.
3. Per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4, il contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998 è ridotto del 50 per cento per l'abitazione permanente o principale.

Art. 8
(*Obblighi dei Comuni*)

1. I Comuni provvedono a verificare annualmente gli standard urbanistici, a seguito della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, anche apportando le eventuali variazioni allo strumento urbanistico generale al fine di garantire il rispetto degli standard urbanistici previsti dal PRG.
2. I Comuni stabiliscono modalità di controllo in merito alla corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di titolo abilitativo, relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, nell'osservanza dei seguenti criteri:
 - a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori, ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo;
 - b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno il 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.

Art. 9
(*Disposizioni per la riqualificazione
del patrimonio edilizio degli enti locali*)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), è allegato il Piano

lières non grevées de servitudes, dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration préalable de travaux ou la délivrance de toute autre autorisation d'urbanisme, quelle qu'en soit la dénomination, prévue en cas de procédure unique, les Communes peuvent imposer des modalités de construction susceptibles de garantir le respect des dispositions techniques sectorielles.

2. Le montant de la contribution visée à l'art. 64 de la LR n° 11/1998 à verser au titre des travaux exécutés au sens des art. 2, 3 et 4 de la présente loi est calculé uniquement sur le volume ou la surface supplémentaires et selon les taux approuvés et en vigueur dans chaque Commune.
3. Le montant de la contribution visée à l'art. 64 de la LR n° 11/1998 à verser au titre des travaux exécutés au sens des art. 3 et 4 de la présente loi, est réduit de 50 p. 100 lorsqu'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation permanente ou principale.

Art. 8
(*Obligations des Communes*)

1. Les Communes vérifient chaque année les standards de construction, à la suite de la réalisation des travaux visés à la présente loi, et modifient, en tant que de besoin, le document d'urbanisme général afin de garantir le respect des standards de construction prévus par le PRG.
2. Les Communes fixent les modalités de contrôle de la correspondance du projet et de l'ouvrage en cours de réalisation ou terminé avec les déclarations contenues dans la documentation technique annexée à la demande visant à obtenir l'autorisation d'urbanisme nécessaire, eu égard aux conditions requises par le premier alinéa de l'art. 2 et l'art. 4 de la présente loi, selon les critères indiqués ci-après :
 - a) Le contrôle est effectué pendant les travaux ou, en tout cas, dans les douze mois qui suivent la communication de fin des travaux ou encore, à défaut de ladite communication, dans les douze mois qui suivent la date de fin des travaux figurant sur l'autorisation d'urbanisme y afférente ;
 - b) Le contrôle, effectué au hasard, doit concerner 20 p. 100 au moins des travaux de construction exécutés ou en cours d'exécution.

Art. 9
(*Dispositions en matière de requalification
du patrimoine bâti des collectivités locales*)

1. À compter de l'exercice financier 2010, le Plan des aliénations et des valorisations immobilières prévu par le premier alinéa de l'art. 58 du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008 (Dispositions urgentes en matière d'essor économique, de simplification, de compétitivité, de stabilisation des finances publiques et de péréquation fiscale), converti, avec modifications, en la loi n° 133 du 6 août 2008, doit être annexé au budget prévisionnel plurian-

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano di cui al comma 1 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale ed è soggetta alle forme di pubblicità previste per le varianti non sostanziali al PRG di cui all'articolo 16 della l.r. 11/1998.

Art. 10
(Disposizioni particolari)

1. L'installazione di serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 mc. è soggetta a denuncia di inizio dell'attività, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni e gli assensi, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di vincoli archeologici, idrogeologici e ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998.

Art. 11
(Rinvio)

1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge. In particolare, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:
 - a) i criteri, i parametri e le condizioni che determinano il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili, relativamente agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
 - b) le misure di semplificazione per l'acquisizione dei titoli abilitativi consistenti, tra l'altro, nella definizione di procedure e modulistica standardizzate;
 - c) ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, nel caso degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 che utilizzino in modo significativo fonti di energia rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportino un miglioramento importante della sostenibilità ambientale dell'edificio;
 - d) le modalità applicative per l'individuazione del volume esistente di cui agli articoli 2, 3 e 4.

nuel des collectivités locales visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales et modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales).

2. L'insertion des immeubles dans le Plan évoqué au premier alinéa du présent article entraîne leur classification comme patrimoine privé et en définit expressément la destination urbanistique. La délibération du Conseil communal approuvant ledit Plan vaut variante du document d'urbanisme général et doit faire l'objet des formes de publicité prévues pour les variantes non substantielles du PRG par l'art. 16 de la LR n° 11/1998.

Art. 10
(Disposition particulière)

1. L'installation des citernes de gaz de pétrole liquéfié (GPL) d'une capacité globale égale ou inférieure à 13 m³ doit faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux, sans préjudice des avis, autorisations ou permis, quelle qu'en soit la dénomination, prévus par la législation en vigueur en matière de servitudes archéologiques et hydrogéologiques et d'espaces inconstructibles au sens du chapitre I^{er} du titre V de la LR n° 11/1998.

Art. 11
(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional fixe par délibération toute autre obligation ou disposition, procédurale ou non, nécessaire aux fins de l'application de la présente loi et définit, notamment, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et la Commission du Conseil compétente entendue :
 - a) Les critères, les paramètres et les conditions applicables aux travaux visés aux art. 3 et 4 de la présente loi aux fins de l'amélioration de la qualité des immeubles, de l'efficacité énergétique, de la durabilité environnementale et de l'utilisation de sources d'énergie alternatives et renouvelables ;
 - b) Les mesures de simplification en matière d'autorisations d'urbanisme consistant, entre autres, dans la définition des procédures et des modèles standardisés y afférents ;
 - c) Les réductions et les exemptions supplémentaires de la contribution visée à l'art. 64 de la LR n° 11/1998 à appliquer lorsque les travaux exécutés au sens des art. 3 et 4 de la présente loi se caractérisent par une utilisation significative de sources d'énergie renouvelable ou de techniques relevant de la construction durable ou lorsqu'ils comportent une amélioration importante de la durabilité environnementale de l'immeuble ;
 - d) Les modalités de calcul du volume existant évoqué aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi.

Art. 12
(Disposizione finale)

1. A partire dal 1° gennaio 2010, la Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), avvia l'istituzione di una banca dati immobiliare informatizzata anche al fine di gestire l'elenco degli interventi effettuati ai sensi della presente legge.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 12 è determinato in euro 350.000 per l'anno 2010 ed in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio e nell'obiettivo programmatico 2.1.5., al capitolo 21880 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI
6 APRILE 1998, N. 11, E 27 MAGGIO 1994, N. 18

Art. 14
(Modificazioni all'articolo 40 della l.r. 11/1998)

1. Al comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 11/1998, dopo le parole: «utenti della strada» sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché l'installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 mc., fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia».

Art. 15
(Modificazioni all'articolo 90bis della l.r. 11/1998)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: «(Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere),» sono inserite le seguenti: «e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere),».
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r.

Art. 12
(Disposition finale)

1. À compter du 1^{er} janvier 2010, la Région institue, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), une banque de données immobilières informatisée aux fins, entre autres, de la gestion de la liste des travaux effectués au sens de la présente loi.

Art. 13
(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 12 de la présente loi est fixée à 350 000 euros au titre de 2010 et à 50 000 euros par an à compter de 2011.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.5. (Programmes d'informatisation d'intérêt régional).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 21880 (Projets et expérimentations dans le domaine informatique et télématique) dudit budget, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.5.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

CHAPITRE II
MODIFICATION DES LOIS RÉGIONALES
N° 11 DU 6 AVRIL 1998 ET N° 18 DU 27 MAI 1994

Art. 14
(Modification de l'art. 40 de la LR n° 11/1998)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 11/1998, après les mots : « usagers des routes » est ajoutée une virgule, suivie de la phrase suivante : « et d'enfouir des citernes de GPL d'une capacité égale ou inférieure à 13 m³, sans préjudice des dispositions étatiques en vigueur en la matière ».

Art. 15
(Modification de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : « (Réglementation du classement des établissements hôteliers), » sont ajoutés les mots suivants : « et les chambres d'hôtes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 2006 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières), ».
2. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la

11/1998, sono aggiunte, in fine, le parole: «alla struttura regionale competente in materia di turismo».

3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, è inserita la seguente:

«abis) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: «destinazione alberghiera» sono inserite le parole: «o di affittacamere».

5. Al comma 4 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: «di cui alla l.r. 33/1984» sono inserite le parole: «e della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996».

Art. 16

(Modificazioni all'articolo 90ter della l.r. 11/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, dopo le parole: «della l.r. 33/1984,» sono inserite le seguenti: «negli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996,».
2. Al comma 3 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, dopo le parole: «di cui alla l.r. 33/1984» sono inserite le seguenti: «, della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996».

Art. 17

(Modificazioni all'articolo 95 della l.r. 11/1998)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

«2bis. Nell'effettuazione di opere di restauro o di rinnovamento funzionale di edifici non aventi destinazione abitativa e oggetto di notifica ai sensi del d.lgs. 42/2004, o classificate come monumento o documento dagli strumenti urbanistici generali, è consentito mantenere l'altezza interna utile esistente solo nel caso in cui siano comunque garantiti i requisiti igienico-sanitari e gli edifici siano destinati ad un uso esclusivamente abitativo a carattere temporaneo.».

LR n° 11/1998, entre les mots : « soit présenté » et les mots : « dans un délai » sont ajoutés les mots : « à la structure régionale compétente en matière de tourisme ».

3. Après la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« a bis) Aux chambres d'hôtes qui, quoique ayant obtenu l'autorisation communale d'exploitation, sont définitivement ou temporairement fermées, à condition que la destination y afférente n'ait pas changé et qu'un plan de reprise de l'activité soit présenté à la structure régionale compétente en matière de tourisme dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux ; »

4. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : « destination à usage d'hôtel » sont insérés les mots : « ou de chambre d'hôtes ».

5. Au quatrième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : « prévues par la LR n° 33/1984 » sont insérés les mots : « et des dispositions en matière de structures d'accueil para-hôtelières prévues par la LR n° 11/1996 ».

Art. 16

(Modification de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998)

1. Au premier alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, après les mots : « de la LR n° 33/1984 » est insérée une virgule, suivie des mots : « dans les chambres d'hôtes telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/2006 ».
2. Au troisième alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, après les mots : « prévues par la LR n° 33/1984 » sont abrogés les mots : « et en matière de » et est insérée une virgule, suivie des mots : « des dispositions en matière de structures d'accueil para-hôtelières prévues par la LR n° 11/1996, et de la ».

Art. 17

(Modification de l'art. 95 de la LR n° 11/1998)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 95 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Lors de la réalisation de travaux de restauration ou de rénovation des immeubles qui ne sont pas affectés à l'habitation et font l'objet d'une notification au sens du décret législatif n° 42/2004 ou qui sont classées monuments ou d'intérêt documentaire au sens des documents d'urbanisme généraux, il est possible de maintenir la hauteur sous plafond uniquement si les conditions hygiéniques et sanitaires sont garanties et si les immeubles concernés sont destinés à usage d'habitation à titre exclusivement temporaire. »

Art. 18

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 18/1994)

1. Dopo la lettera gbis) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è aggiunta la seguente:

«gter) per gli interventi di installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 mc.».

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica l'entità degli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.
2. L'esito di tale verifica è illustrata al Consiglio regionale al fine di una eventuale revisione della presente legge.

Art. 20

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 45

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1640 del 19.06.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 23.06.2009;
- assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 25.06.2009;

Art. 18

(Modification de l'art. 4 de la LR n° 18/1994)

1. Après la lettre g bis) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« g ter) Pour les travaux d'enfouissement des citernes de GPL d'une capacité égale ou inférieure à 13 m³. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19

(Dispositions transitoires)

1. Dans les trente-six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional vérifie l'importance des travaux exécutés au sens des art. 2, 3 et 4 ci-dessus.
2. Le résultat de ladite vérification est exposé au Conseil régional aux fins d'une éventuelle révision de la présente loi.

Art. 20

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 août 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 45

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1640 du 19.06.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 23.06.2009 ;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 25.06.2009 ;

- esaminato dalla III^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 22.07.2009, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere PROLA;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.2009, con deliberazione n. 700/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 03.08.2009.

- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 22.07.2009 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller PROLA ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 28.07.2009, délibération n° 700/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 03.08.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
4 AGOSTO 2009, N. 24.

Nota all'articolo 2:

- ⁽¹⁾ L'articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«1. Il limite altimetrico al di sopra del quale è consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località, una riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55, è di 300 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare.».

Note all'articolo 4:

- ⁽²⁾ L'articolo 51 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 51

*(Programmi integrati, intese e concertazioni
per la riqualificazione del territorio)*

1. L'attuazione del PRG, per quanto concerne la riqualificazione del territorio, può intervenire, in coerenza con il PTP, anche attraverso programmi integrati, altri programmi preordinati alla riqualificazione e al recupero degli insediamenti e dell'ambiente, intese e concertazioni disciplinate da specifiche norme; ove l'approvazione di tali atti avvenga attraverso accordi di programma, questi determinano le necessarie varianti al PRG.
2. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i Comuni possono promuovere la formazione di programmi integrati, caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e di risorse finanziarie pubbliche e private; soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra loro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.
3. I programmi integrati possono avere ad oggetto interventi da realizzare:
 - a) nelle aree qualificate come zone territoriali di tipo A, ai fini del loro recupero urbano ed edilizio, della valorizzazione e della qualificazione ambientale e paesag-

gica e della tutela del tessuto sociale preesistente;

- b) *nelle aree periferiche e marginali degli abitati, per il completamento delle aree inedificate e per la ristrutturazione edilizia dell'esistente, ai fini di recuperare identità urbana e di integrare alle residenze i servizi, il verde, le attività produttive e terziarie;*
- c) *nelle restanti aree urbane, per ristrutturazioni urbanistiche, in particolare ove esistono aree produttive e terziarie obsolete o irrazionalmente dislocate o dismesse; i programmi integrati possono avere più oggetti fra quelli individuati nelle lett. a), b) e nella presente lettera; essi non possono interessare le zone territoriali di tipo E.*

4. Il programma integrato è dotato degli elaborati prescritti per i PUD di iniziativa privata nonché di quegli altri atti ed elaborati che il suo contenuto renda necessari, in particolare qualora partecipino anche soggetti privati; in tal caso esso è munito dello schema di convenzione contenente i rapporti attuativi tra i soggetti promotori ed il Comune, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione, le fasi attuative, l'entità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, la definizione delle eventuali cessioni di aree e delle opere di urbanizzazione da realizzare, la previsione di eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza. Il programma integrato può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili interessati.
5. I programmi integrati sono formati e approvati mediante accordi di programma.
6. Eventuali altri programmi, intese e concertazioni ai sensi del comma 1 sono formati ed approvati con le procedure stabilite dalle specifiche norme che li disciplinano e, in difetto, mediante accordi di programma; essi sono dotati degli elaborati richiesti dalle norme medesime o, in difetto, dalle disposizioni relative agli accordi di programma.
7. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della sua efficacia, copia del programma, intesa o concertazione di cui al presente articolo.».

- ⁽³⁾ L'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 49

(PUD di iniziativa privata)

1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili interessati; nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi la totalità degli immobili, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell'intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione od altre opere pubbliche o di interesse pubblico; a tal fine il PUD deve fornire indicazioni

specifiche anche per l'attuazione degli immobili comunque compresi nell'ambito sottoposto a PUD, ma non interessati dal PUD medesimo; l'attuazione delle aree non interessate dal PUD può avvenire mediante il rilascio di concessione singola purché i relativi progetti rispettino tali condizioni specifiche.

2. Il PUD di iniziativa privata è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa concernente:

- 1) la descrizione dei luoghi, con rappresentazione, tenuto conto delle determinazioni del PRG, dei valori culturali che caratterizzano gli immobili considerati e con elencazione degli eventuali vincoli, anche in ordine alla tutela delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico e storico, che gravano su tutti o parte degli immobili considerati;
- 2) la descrizione del tipo e della dimensione degli interventi, ivi comprese le opere infrastrutturali, con indicazione dei presumibili tempi di realizzazione, e gli interventi ritenuti prioritari;
- 3) la verifica delle determinazioni del PUD che risultano conformi con il PRG e l'illustrazione di quelle eventuali che costituiscono varianti al PRG medesimo;
- 4) la stima degli investimenti occorrenti, evidenziando quelli relativi alle opere infrastrutturali;
- 5) il computo di massima dei contributi da versare al Comune, in relazione alla dimensione e al tipo degli interventi, tenuto conto delle opere infrastrutturali che i proponenti sono disposti a realizzare in proprio;

b) elenchi catastali degli immobili compresi nel PUD e atti comprovanti la disponibilità degli immobili stessi;

c) elaborati grafici in numero e scala adeguati, contenenti indicazioni di dettaglio in ordine:

- 1) alla rappresentazione delle determinazioni che risultano conformi con il PRG e di quelle eventuali che costituiscono proposte di variante al PRG medesimo; tali rappresentazioni devono essere effettuate utilizzando le basi cartografiche, le simbologie e le scale che sono proprie degli strumenti di riferimento anzidetti;
- 2) alle infrastrutture puntuali e a rete, sia di nuova concezione, sia di potenziamento e modificazione di quelle esistenti;
- 3) alla configurazione spaziale degli insediamenti;
- 4) alla destinazione d'uso dei vari edifici e degli spazi liberi;
- 5) alla simulazione fotografica dell'intervento;

d) bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i proponenti medesimi, e i loro successori o aventi causa, e il Comune in ordine all'attuazione del PUD ed in particolare alla realizzazione di opere infrastrutturali e al conseguente scomputo parziale o totale della quota di contributo, afferente alla concessione, relativa agli oneri di urbanizzazione.

3. Sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia, relativamente ad ammissibilità, completezza di elaborati e conformità al PRG, il Sindaco, sentita la commissione edilizia e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 e della l.r. 56/1983, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD ritenuto ammissibile è depositato in pubblica visione presso la segreteria del Comune per quindici giorni; del deposito è pubblicato avviso all'albo comunale; entro trenta giorni dalla

pubblicazione anzidetta chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte; il Consiglio comunale decide in ordine alle osservazioni ed approva il PUD. Nel caso in cui il Consiglio comunale ritenga di apportare modificazioni al PUD adottato, la deliberazione contenente le modifiche viene comunicata ai soggetti interessati perché possano far pervenire, nel termine di quindici giorni, le proprie deduzioni; il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.

4. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica copia del PUD di iniziativa privata approvato entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.».

(4) L'articolo 50 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 50
(PUD di iniziativa pubblica)

1. I piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e comunque gli strumenti urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa disciplinati da norme di legge costituiscono PUD di iniziativa pubblica.

2. Il PUD di iniziativa pubblica è dotato di relazione illustrativa, di idonei elaborati grafici in relazione agli scopi ed alle finalità del PUD medesimo, di norme per la loro attuazione e di relazione finanziaria integrata con gli elenchi catastali degli immobili preordinati all'esproprio; la Giunta regionale precisa, con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 4, i contenuti di tali elaborati per le finalità specificate dall'art. 21.

3. Il PUD di iniziativa pubblica è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, sentita la commissione edilizia e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 e della l.r. 56/1983, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD adottato è depositato in pubblica visione presso la segreteria del Comune per quindici giorni; del deposito è pubblicato avviso all'albo comunale; entro trenta giorni dalla pubblicazione anzidetta i proprietari di immobili possono presentare opposizioni e chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Il Consiglio comunale decide in ordine alle opposizioni e alle osservazioni ed approva il PUD. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.

4. La deliberazione di approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche previste nel PUD.

5. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 4, copia del PUD di iniziativa pubblica approvato.».

Note all'articolo 5:

(5) L'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«[1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:...]»

b) alla denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera;».

⁽⁶⁾ Vedasi nota 5.

Note all'articolo 6:

⁽⁷⁾ L'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 52

(Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A)

1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG avviene, nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i provvedimenti di cui all'art. 22, comma 2, e all'art. 23, comma 3:
 - a) mediante i piani o i programmi di cui agli art. 49, 50 e 51;
 - b) mediante apposita normativa di attuazione del PRG di cui al comma 2.
2. Per apposita normativa di attuazione, di cui al comma 1, lett. b), si intende un insieme organico di determinazioni normative e cartografiche riguardanti essenzialmente gli aspetti edilizi, precisamente:
 - a) determinazioni in merito al tipo, alla dimensione degli interventi ammessi per i singoli edifici o per gruppi di edifici, nonché alle interrelazioni funzionali tra gli edifici medesimi e le aree libere private e pubbliche e alle loro sistemazioni;
 - b) norme da osservare per la progettazione ed esecuzione degli interventi ammessi, al fine di garantire la valorizzazione dei valori storici, artistici ed ambientali delle zone di riferimento.
3. L'apposita normativa di attuazione è formata ed approvata con la procedura di cui all'art. 50, comma 3, ovvero, nel caso in cui comporti variante al PRG, con la procedura di cui all'art. 48, comma 5.
4. In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 o dalla l.r. 56/1983, sono comunque consentiti:
 - a) l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere; le aree libere sono comunque inedificabili e non possono conferire volumetria in altre zone;
 - b) l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
 - c) l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, nei Comuni il cui PRG abbia classificato i singoli edifici; tali interventi non possono riguardare edifici classificati monumento o documento, nonché quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico od ambientale; tali interventi devono, inoltre, essere tesi all'eliminazione degli elementi di contrasto ed all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;
 - d) l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quelle minime stabilite dalle vigenti disposizioni, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti;
 - e) l'esecuzione di interventi di ripristino sui fabbricati diroccati mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di

detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi della lett. a). Detti interventi sono sempre ammessi sempreché sostengano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l'acquedotto pubblico o di uso pubblico;

- f) l'esecuzione di piccole demolizioni funzionali agli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e);
 - g) l'esecuzione di interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione di quegli edifici classificati monumento o documento nonché di quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico od ambientale, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche. Nei casi di demolizione parziale, la parte di edificio residua può essere oggetto di interventi di ristrutturazione o, qualora si tratti di fabbricato diroccato, di interventi di ripristino alle condizioni di cui alla lettera e);
 - h) gli ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni, per gli interventi di recupero di edifici pubblici, qualora giustificati dalla necessità di razionalizzare il servizio pubblico presente nell'edificio, o di adeguare l'edificio a specifiche leggi in tema di sicurezza o a norme igienico-sanitarie, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio;
 - i) gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza dell'organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio e in materia di turismo; i fabbricati alberghieri per i quali siano rilasciate concessioni ai sensi della presente lettera non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori; tale vincolo di destinazione è trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a cura e a spese degli interessati. Gli ampliamenti volumetrici devono rispettare le disposizioni seguenti:
 - 1) il volume aggiunto non può superare la misura del venti per cento del volume esistente alla data di entrata in vigore della presente legge computato escludendo gli ampliamenti volumetrici già realizzati in deroga; in assenza del provvedimento di cui all'art. 24 il volume da conteggiare è tutto quello emergente dal suolo a sistemazione avvenuta, con la sola esclusione del volume tecnico del sottotetto derivante da una copertura a falde inclinate nel caso in cui le falde di copertura siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, con la possibilità di interporre, tra le falde e il solaio, una trave o dormiente di altezza non superiore a centimetri quaranta; nel caso in cui le falde di copertura non siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, il sottotetto deve essere conteggiato ai fini del calcolo sia dei piani che del volume; è altresì conteggiato il volume non emergente dal suolo a sistemazione avvenuta nei casi in cui è destinato a uso residenziale, uffici e negozi, con l'esclusione dei volumi tecnici;
 - 2) in ordine alle distanze degli edifici vicini il volume aggiunto deve rispettare le disposizioni del codice civile.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può pre-

cisare ed articolare in modo più dettagliato gli interventi di cui al comma 4 nonché precisare i contenuti della apposita normativa di attuazione di cui al comma 2.».

⁽⁸⁾ L'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prevede quanto segue:

«1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.».

⁽⁹⁾ L'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«[2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa i criteri di cui al comma 1, al fine di:...]»

e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale. In particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, nonché dei fabbricati a destinazione agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto culturale. La valutazione dei progetti, relativamente al rispetto degli standard così definiti, è effettuata, laddove prevista dai PRG, dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.».

Note all'articolo 7:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 64

(Contributo per il rilascio della concessione)

- 1. Il rilascio della concessione edilizia comporta la corrispondenza di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.*
- 2. Sono soggetti a contributo di onerosità anche i mutamenti della destinazione d'uso privi di opere edilizie con essi connesse, ove aggravano, secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione, il peso insediativo; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione.*
- 2bis. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera bbis), qualora le opere in essi previste non siano assimilabili a quelle di cui all'articolo 61, comma 1.*
- 3. Apposite deliberazioni del Consiglio regionale provvedono a disciplinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.».*

⁽¹¹⁾ Vedasi nota 10.

Note all'articolo 9:

⁽¹²⁾ L'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 prevede quanto segue:

«Art. 3 (Bilancio)

- 1. Gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo, redatto in termini di competenza, osservando, per ciascuno degli anni interessati, i principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione di parte corrente, come definita al comma 7, non può presentare un disavanzo.*
- 2. Gli stanziamenti nel bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi.*
- 3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.*
- 4. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno, rappresenta l'unità temporale di gestione e corrisponde al primo anno del bilancio pluriennale. Dopo il 31 dicembre non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.*
- 5. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica; sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.*
- 6. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità.*
- 7. Il bilancio pluriennale di previsione è deliberato per ciascuno degli anni interessati in pareggio finanziario complessivo. Per quanto riguarda la situazione di parte corrente, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le Comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.».*

⁽¹³⁾ L'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede quanto segue:

«1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.».

⁽¹⁴⁾ L'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 16

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG)

- 1. Previa concertazione con le strutture regionali competenti*

in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove incidano su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 o della l.r. 56/1983, le varianti non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale con apposita motivata deliberazione; questa è pubblicata per estratto nell'albo comunale e depositata in pubblica visione, con gli atti della variante, presso la segreteria del Comune stesso per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente all'avvio della pubblicazione copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale; chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del termine predetto.

2. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante; questi non comportano una nuova pubblicazione.
3. La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che l'approva. La deliberazione medesima, con gli atti della variante, è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.».

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁵⁾ Vedasi nota 10.

Nota all'articolo 14:

⁽¹⁶⁾ Il comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«5. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa l'esecuzione, oltretutto degli interventi di cui all'art. 39, comma 1, di percorsi ciclabili e pedonali, di parcheggi, di impianti per la distribuzione del carburante e connesse altre attività di servizio agli utenti della strada.».

Nota all'articolo 15:

⁽¹⁷⁾ L'alinea del comma 2 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva.».

⁽¹⁸⁾ La lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«a) agli alberghi, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autoriz-

zazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;».

⁽¹⁹⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.».

⁽²⁰⁾ Il comma 4 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i).».

Nota all'articolo 16:

⁽²¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 90ter della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e nei complessi ricettivi all'aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei centri benessere e le relative modalità di esercizio.».

⁽²²⁾ Il comma 3 dell'articolo 90ter della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente al rispetto della disciplina sulla classifica-

zione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 e della disciplina dei complessi ricettivi all'aperto di cui alla l.r. 8/2002, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo

caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i). Per gli interventi da realizzare nei complessi ricettivi all'aperto, la verifica della compatibilità della localizzazione dei medesimi rispetto agli ambienti inedificabili deve essere estesa all'intero complesso ricettivo.».

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 25.

Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzione anti-crisi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

**AIUTI TEMPORANEI ALLE IMPRESE
IN FUNZIONE ANTI-CRISI**

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01), con la quale sono determinate le categorie di aiuti di Stato ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del Trattato CE, e del relativo quadro di riferimento statale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131, autorizzato con decisione 2009/4277/CE della Commissione, del 28 maggio 2009, la presente legge detta misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei per le imprese operanti nel territorio regionale, anche in deroga alla normativa regionale vigente, per favorire la ripresa dell'economia locale, per promuovere lo sviluppo economico e per rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale.

Art. 2

(Aiuti di importo limitato)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fino al 31 dicembre 2010, fatta salva la disciplina di cui al paragrafo 4.7 della Comunicazione (2009/C 83/01), è autorizzata la con-

Loi régionale n° 25 du 4 août 2009,

portant mesures urgentes en vue de l'attribution d'aides temporaires aux entreprises pour la lutte contre la crise.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I^{ER}

**AIDES TEMPORAIRES AUX ENTREPRISES
POUR LA LUTTE CONTRE LA CRISE**

Art. 1^{er}

(Objet et finalité)

1. La présente loi établit, éventuellement par dérogation à la réglementation régionale en vigueur, des mesures urgentes en vue de l'attribution d'aides temporaires aux entreprises œuvrant sur le territoire régional, et ce, afin de favoriser la reprise de l'économie locale, d'encourager le développement économique et de relancer la compétitivité du système productif régional, dans le respect de la communication de la Commission européenne (2009/C 83/01) intitulée « Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de crise économique et financière actuelle » indiquant les catégories d'aides d'État jugées compatibles avec le marché commun pendant une période de temps limitée, au sens de la lettre b) du paragraphe 3 de l'art. 87 du Traité CE et du cadre national de référence visé au décret du président du Conseil des ministres du 3 juin 2009 (Modalités d'application de la communication de la Commission européenne – Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de crise économique et financière actuelle), publié au Journal officiel de la République italienne n° 131 du 9 juin 2009 et autorisé par la décision 2009/4277/CE de la Commission du 28 mai 2009.

Art. 2

(Aides d'un montant limité)

1. Aux fins visées à l'art. 1^{er} de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2010, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 4.7 de la communication